



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'O.M. n 88 del 16 maggio 2024;
- VISTA** l'O.M. n 27 del 16 febbraio 2026;
- VISTA** la sentenza n.9033.2025 – RR 7735/2024 con la quale il Tar Lazio ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell'OM 88/2024 *“nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e nella parte in cui non riconosce il punteggio previsto per il servizio militare, o quello civile universale, anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento”*
- VISTA** la sentenza n.9034.2025 – RR 7657.2024 con la quale il Tar Lazio ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell'OM 88/2024 *“nei limiti dell'interesse del ricorrente e nella parte in cui non riconoscono al docente il punteggio previsto per il servizio militare, anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento”*
- VISTA** la sentenza n. 24130/2025 - RR 7773/2024 con la quale il Tar Lazio ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell'OM 88/2024 *“nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e nella parte in cui non riconoscono agli stessi il punteggio previsto per il servizio militare (ed i servizi assimilati), anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento.”*
- VISTA** la sentenza n. 960 del 5 febbraio 2024 del Tribunale di Roma – IV Sezione Lavoro R.G. n. 22931/2022 che in accoglimento del ricorso *“accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d'Istituto del personale docente per il biennio 2022 / 2024, nonché per i periodi successivi di aggiornamento, al riconoscimento per intero del servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina scolastica e quindi al riconoscimento del punteggio in misura piena pari a punti 12 per ogni singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di un mese o almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti annui e, per l'effetto ordina al Ministero dell'Istruzione di adottare ogni provvedimento che si renda necessario”*
- VISTA** l'Ordinanza cautelare n. 3438/2026 RR 4664/2026 con la quale il Tar Lazio sospende gli effetti dell'OM 27/2026 nella parte in cui valuta il servizio militare e il servizio sostitutivo ad esso assimilato purché prestato in costanza di nomina, non fornendo indicazioni sulla determinazione del punteggio da attribuire al servizio militare e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina;
- CONSIDERATO** che nella medesima ordinanza il Tribunale amministrativo richiama precedente giurisprudenza che *“si è orientata nel senso di ritenere fondate le pretese dei ricorrenti che abbiano svolto servizio militare di leva, o servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva,*

I Responsabili del Procedimento: Marta Sicoli Laura Ricca -tel. 0984/894160-85 - e-mail: ufficio.reclutamento.cs@istruzione.it

successivamente al conseguimento del titolo, anche se non in costanza di nomina (i.a. sentenze Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2854/2025, n. 11239/2023, n. 9640/2026, n. 2197/2026; nonché, con riferimento al personale ATA, n. 1720/2022, n. 3423/2022, N. 04664/2026 REG.RIC. n. 266/2023);

ESAMINATE le istanze di rettifica di punteggio presentate dai ricorrenti destinatari dei predetti provvedimenti;

VERIFICATO che per alcuni ricorrenti il punteggio non può essere riconosciuto, in quanto hanno svolto il servizio militare, il servizio sostitutivo ad esso assimilato o il servizio civile prima di aver conseguito valido titolo di accesso per lo specifico insegnamento;

DECRETA

I provvedimenti giurisdizionali indicati in premessa sono eseguiti secondo il prospetto allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza, con valore di notifica.

Il DIRIGENTE
Concetta Gullì